

(N. 567)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1949 (V. Stampato N. 665-Urgenza).

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro *ad interim* dell'Africa italiana**

(DE GASPERI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 LUGLIO 1949

Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi,
dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a lire 125 per i capi famiglia e lire 100 per i familiari a carico.

Art. 2.

I profughi rimpatriati dopo il 30 giugno 1949, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei Centri di raccolta ove riceveranno una razione viveri in contanti, sempre che non abbiano in patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Per i nuovi ricoverati la permanenza dei profughi nei centri di raccolta non può avere durata superiore a 18 mesi.

Ai profughi delle varie categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che, alla data del 30 giugno 1949, abbiano già compiuti il suddetto periodo massimo, verrà concesso, sempre che permangano le condizioni indicate nel primo comma, un ulteriore periodo di alloggio nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 31 dicembre 1949.

Ai profughi indicati nel precedente comma non spetta la razione viveri; ma, nei casi di indigenza, verrà concesso il sussidio nelle misure previste dall'articolo 1 della presente legge.

Ai profughi che, alla data del 30 giugno 1949, non abbiano compiuto il suddetto periodo massimo, sarà corrisposta la razione viveri fino al compimento del periodo stesso. Qualora detto periodo scada prima del 31 dicembre 1949 è applicabile fino a tale data la disposizione del precedente comma.

I termini previsti dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1949, n. 51, vengono prorogati, il

primo al 5 agosto 1949 e il secondo al 15 settembre 1949.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia e ai capitoli 140 e 144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.